

ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.

m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR
REGISTRO DECRETI
2018/2019 - ISTRUZIONE



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*, e in particolare, l'articolo 205, comma 1;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, avente a oggetto *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*, e, in particolare, l'articolo 21;
- VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante *“Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che adotta *“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”*, e, in particolare, l'articolo 9, comma 8;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, avente a oggetto *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, riguardante *“Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTA la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/12/2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante *“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, avente a oggetto *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”*;
- VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare, l’articolo 2;
- VISTA l’Intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, concernente *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, riguardante *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il *“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, recante Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- VISTA la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 marzo 2011, n. 20, relativa alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 del DPR 122/2009;
- VISTA la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell'anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;
- VISTA la nota Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 aprile 2012, prot. 1749, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, che adotta il *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il Protocollo d'Intesa 7 febbraio 2013 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei *“Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto”* e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2015 recante *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, recante *“Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-EsaBac (rilascio del doppio diploma italiano e francese)”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n.10, concernente il *“Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove

ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, avente a oggetto *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 marzo 2016, n.3, concernente i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello su valutazione periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di stato e validità dell'anno scolastico – disposizioni di carattere transitorio per l'anno scolastico 2015 – 2016, nonché la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 21313 del 20 dicembre 2018- lettera B) punto 3;
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2016, n. 5952, avente per oggetto *“Esame di Stato e <<Supplementi Europass al certificato>>: modalità di reperimento e di rilascio ai diplomati da parte delle scuole”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2016, n. 614, recante *“Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto “ESABAC TECHNO”(rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico e del Baccalauréat Tecnologico)”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 600, concernente disposizioni relative al calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2018/19;
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 12 ottobre 2018, n. 17676, avente a oggetto *“ Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado - anno scolastico 2018/2019 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, che definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi;
- VISTO il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, concernente *“Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado”*;
- VISTO il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante *“Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta”*;

ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTA legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, concernente i criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, concernente l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta nonché la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame – a.s. 2018/2019;

ASSUNTA la necessità di emanare disposizioni concernenti istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie;

ORDINA

Articolo 1

Inizio della sessione di esame

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l'anno scolastico 2018/2019, il giorno 19 giugno 2019 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.

Articolo 2

Candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

1) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato disposto, all'esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

2) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la c.m. n. 20 del 2011, e con la nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La misura massima dei crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. c.m. n.3 del 2016);

b) a domanda, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

c) nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, co. 6, del d. lgs. n. 226 del 2005, coerente con il percorso seguito. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall'istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il *curriculum* formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe/commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata";

d) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso leFP quadriennale, di cui all'art. 20, co. 1, lettera c), del d. lgs. n. 226 del 2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 5, del d.P.R. n. 87 del 2010, e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al Dirigente della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe; ai sensi dell'art. 37, co. 3, del d. lgs. n. 297 del 1994, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della valutazione si rende pubblico, se positivo, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso"; se negativo, riportando solo la dicitura "non ammesso", senza pubblicazione di voti e punteggi. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), sono inseriti in apposito distinto elenco, che viene allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

3. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

4. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della l. n.170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, co. 11, del d.P.R. n. 249 del 1998).

6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.

Articolo 3

Candidati esterni

1. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al cui all'art. 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.

2. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 1 e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono cessare la frequenza prima del 15 marzo 2019.

3. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

- nell'ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati il percorsi EsaBac ed EsaBac *techno* (d.m. n. 95 del 2013, e d.m. n. 614 del 2016);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui al successivo art. 7.
5. Non è consentito ripetere l'esame di Stato della stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione già sostenuto con esito positivo.
6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.

Articolo 4

Sedi dell'esame

1. Ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d. lgs. n. 62 del 2017, sono sedi dell'esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.
2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
3. Per i candidati esterni, gli istituti statali e paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza, ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione, secondo quanto previsto dall'art. 14, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l'esame. Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente ricevano istanze di partecipazione all'esame di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente. Nello stesso modo procedono gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
4. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame - compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 - provvedono ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. In particolare, nel caso in cui non sia possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dall'interessato, procedono alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie. Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali assegnano le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni e il criterio della territorialità di cui al d.lgs. n. 62 del 2017. Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente. Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

5. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, tenuto conto che a ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati verificano, in primo luogo, che con l'assegnazione di domande di candidati esterni non venga superato il limite, previsto dall'art. 14, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'istituto di eventuale assegnazione, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione dell'esame preliminare e/o per la formazione delle commissioni. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza. Infine, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

6. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, l'Ufficio scolastico regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, può autorizzare, in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre solo presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

7. I candidati esterni sostengono l'esame preliminare presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, presenta all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta di modifica della domanda in precedenza presentata, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga alla previsione di cui al d. lgs. n. 62 del



A. Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2017, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto nel quale il candidato intende sostenere l'esame (compreso l'esame preliminare) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte e, nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, l'Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

8. Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica, presenta all'Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale, di cui al d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte e, nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione all'Ufficio scolastico regionale della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

9. Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, il Dirigente scolastico dell'istituto al quale è stata assegnata l'istanza effettua, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

10. Il Dirigente scolastico ripartisce i candidati esterni assegnati all'istituto statale o paritario dall'Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/commissioni dell'istituto, assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni. A ogni singola classe/commissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere a una sola classe.

11. Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del d.m. n.37 del 2019, la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A/24- lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.

12. Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del d.m. n.37 del 2019, è stata individuata, tra le altre materie affidate a commissari esterni, la lingua straniera associata alla classe di concorso generica "A/24- lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.

13. Per la Regione Lombardia, se sono presenti studenti forniti del diploma professionale di “tecnico” che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall’art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005 e dall’Intesa del 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, si deve operare considerando tali studenti quali allievi interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell’istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale classe articolata.

14. Per le Province autonome di Trento e Bolzano, dove si tengono i corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’art. 20, co. 1, lettera c), del succitato d. lgs. n. 226 del 2005, si opera considerando tali studenti quali allievi interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale.

15. Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame verifica la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

16. Effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica

16.1 I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Nei casi in cui ciò sia possibile, l’Ufficio scolastico regionale può autorizzare l’installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

16.2 Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti i procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame;

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello

ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Sia nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o luoghi di cura, sia nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, tenendo conto delle singole richieste di effettuazione delle prove fuori dalla sede scolastica, sono costituite commissioni formate, per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni; per la componente esterna, sono costituite commissioni formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori.

16.3 I componenti esterni le commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. I candidati interni ed esterni devono avere presentato la domanda di partecipazione all'esame di Stato entro il termine del 30 novembre 2018. La domanda dei candidati esterni, indirizzata all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, di cui al precedente articolo 3, compresa la residenza. La domanda dei candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e dell'eventuale contributo.

2. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2019. Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2019, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al Dirigente scolastico. Si precisa che il predetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2.

3. Le domande dei candidati interni per abbreviazione per merito devono essere state presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2019.

4. Per gli studenti che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2019.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

5. Le domande di partecipazione all'esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2018. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6

Documento del consiglio di classe

1. Ai sensi dell' art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli *stage* e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P.R. n. 249 del 1998. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
2. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione tiene conto del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi dell'articolo 2 del d.m. n. 37 del 2019, nonché nella predisposizione della seconda parte della seconda prova da parte delle commissioni operanti presso gli istituti professionali.
4. Nella regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della presente ordinanza, il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento viene predisposto dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
5. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

direttamente dall'istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.

Articolo 7

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.

2. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.

3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della l. n. 29 del 2006, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

5. L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

6. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti eventualmente acquisiti e debitamente documentati. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

7. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Al contrario, in caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità a una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

Articolo 8

Credito scolastico

1. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. Nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62.

3. In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella di cui all'Allegato A al d. lgs. n. 62 del 2017. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe.

4. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 62 del 2017, maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio – di cui alla *Tabella di conversione del credito* contenuta nell'allegato A al citato decreto - moltiplicando per due il credito scolastico attribuito a esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il credito in misura non superiore a 15 punti sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della *Tabella attribuzione credito scolastico* contenuta nell'allegato A al citato decreto.

5. Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

7. Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto della tabella di cui all'Allegato A al d. lgs. n. 62 del 2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti otto per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato, opportunamente convertito adoperando le tabelle di cui all'Allegato A al d. lgs. n. 62 del 2017. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame.

8. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

9. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

10. Nella Regione Lombardia, l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), ammessi all'esame di Stato, viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella di cui all'Allegato A al d. lgs. n. 62 del 2017, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di *Qualifica*, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di *Diploma professionale*, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con d.m. n. 4 del 2011, e sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso.

11. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico viene attribuito secondo le modalità di cui al Protocollo d'intesa tra il MIUR e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui all'Allegato A al d. lgs. n. 62 del 2017. Il consiglio di classe dell'istituzione formativa delibera in merito all'ammissione degli studenti all'esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell'esame di qualifica professionale, dei risultati dell'esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. In particolare, ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:

- ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all'Allegato A al d. lgs. n. 62 del 2017, relativa ai criteri per l'attribuzione del credito scolastico;
- i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell'esame di qualifica;
- i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;
- i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l'esame di Stato.

Articolo 9

Commissioni d'esame

1. Relativamente alle modalità e ai termini per l'affidamento delle discipline oggetto dell'esame di Stato ai commissari esterni e ai criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni dell'esame di Stato, valgono le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 4, del d. lgs. 62 del 2017.

2. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

competente Ufficio scolastico regionale.

3. Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari interni designati dal consiglio di classe di "associazione" dell'istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.

4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.

Articolo 10

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Nei casi di assenza successivamente all'espletamento delle prove scritte, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.

6. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

7. Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) dei commissari, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione, che procede all'attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.



N. Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

9. L'assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

Articolo 11

Riunione plenaria e diario delle operazioni

1. Il presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il **17 giugno 2019 alle ore 8:30**.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all'Ufficio scolastico regionale, se l'assenza riguarda il presidente e i commissari esterni, ovvero al Dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario interno. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

3. Il presidente, durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, sentiti i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque. Del diario dei colloqui il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. E', altresì, determinato l'ordine di successione tra le due classi/commissioni per le operazioni, da realizzarsi disgiuntamente, di valutazione degli elaborati e di valutazione finale, nonché la data di pubblicazione dei risultati. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

4. Nelle commissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, e che, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale



A. Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

tutte le prove o alcune di esse, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n.62 del 2017, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse. La stessa modalità si applica per le commissioni cui sono assegnati candidati all'esame di Stato, provenienti da istruzione domiciliare e che, nel periodo di svolgimento degli esami, siano impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo a cui sono sottoposti.

Articolo 12

Riunione territoriale di coordinamento

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.

Articolo 13

Calendario delle prove

1. Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2018/2019, è il seguente:

- prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2019, dalle ore 8:30. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n.769 del 2018;

- terza prova scritta: martedì 25 giugno 2019, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac *techno* e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

2. **La prima prova scritta suppletiva** si svolge **mercoledì 3 luglio 2019, dalle ore 8:30**; **la seconda prova scritta suppletiva** si svolge **giovedì 4 luglio 2019, dalle ore 8:30**, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; **la terza prova scritta suppletiva**, per gli istituti interessati, si svolge **martedì 9 luglio 2019, dalle ore 8:30**. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

3. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, solo se non vi siano motivi ostativi, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

4. Le operazioni finalizzate alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

5. Il presidente della commissione adotta le necessarie misure organizzative per quanto non



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

previsto.

Articolo 14

Riunione preliminare

1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi/commissione, tranne casi di necessità che il presidente dovrà motivare.
2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe/commissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi/commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi/commissione abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione dichiarano per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente la commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Ufficio scolastico regionale.
4. Tutti i componenti della commissione dichiarano per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, lo rappresenta all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvede alla necessaria sostituzione. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l'incarico rilasciano, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi esamineranno. Si sottolinea la particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine, si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi esamineranno.
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
 - a) elenco dei candidati e documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio, ai sensi dell'art.17, co. 9, del d.lgs n.62 del 2017;
 - b) domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegati i documenti dai quali sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
 - c) copia dei verbali delle operazioni di cui al precedente articolo 8, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- d) per gli studenti che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
 - e) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
 - f) documento del consiglio di classe, compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi all'esame di Stato nella Regione Lombardia, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), e la documentazione per il corso annuale nelle Province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d);
 - g) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui al successivo art. 20, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017;
 - h) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES);
 - i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.
6. Il presidente della commissione, qualora rilevi irregolarità insanabili in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
7. Il presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esame, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Qualora il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
8. Nell'ambito delle operazioni preliminari, la commissione dedica un'apposita sessione alla predisposizione dei materiali per lo svolgimento del colloquio.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione definisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte, nel rispetto delle griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta previste dal d.m. n.769 del 2018, declinando gli indicatori in descrittori di livello.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione definisce, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dal successivo art. 19.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle

ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

prove di esame pari almeno a cinquanta punti, nonché i criteri per l'attribuzione della lode.

12. Tutte le relative deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

Articolo 15

Plichi per la prima e la seconda prova scritta

1. Gli Uffici scolastici regionali confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato (e della eventuale terza prova scritta), ivi compresi quelli occorrenti in formato speciale. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte degli Uffici scolastici regionali, alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali forniranno contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima, seconda ed eventuale terza prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dagli Uffici scolastici regionali alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. L'invio dei plichi delle prove scritte avviene per via telematica.

Articolo 16

Prima prova scritta

1. Ai sensi dell'art. 17, co. 3, del d.lgs. 62 del 2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 769 del 2018.

Articolo 17

Seconda prova scritta

1. Ai sensi dell'art. 17, co. 4, del d. lgs n. 62 del 2017, la seconda prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Le tracce sono elaborate nel rispetto dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Per l'anno scolastico 2018/2019, le discipline oggetto della seconda prova scritta nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono individuate dal d.m. n. 37 del 2019.

3. Secondo quanto disposto dall'art.17, co. 8, del d. lgs. 62 del 2017, nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Pertanto, negli istituti professionali, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018, le commissioni:

- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto del piano dell'offerta formativa della scuola;
- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell' indirizzo e della disponibilità di attrezzature e laboratori. Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della prima prova;
- il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale della traccia.

4. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), le commissioni:

- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale;
- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova;
- elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della prima parte della traccia.

5. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza.

6. Nei licei coreutici, al fine di consentire all'intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e dopo due ore alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea. I candidati che hanno effettuato l'esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea.

7. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, *computer*, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, *software* dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (prova di



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua *performance*, qualora la stessa non sia individuale. L'accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l'esecuzione di passi a due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una *performance* collettiva nella prima parte della seconda prova.

8. Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di *internet*), è possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative.

9. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n.5641, aggiornata con nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 17 ottobre 2018, n. 17905. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

10. Al fine dello svolgimento della seconda prova nei licei linguistici, le istituzioni scolastiche interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la configurazione delle commissioni, quali sono la *Lingua e cultura straniera 1* e la *Lingua e cultura straniera 3* dei rispettivi piani di studio, oggetto di tale prova in base al d.m. n. 37 del 2019.

11. Negli istituti con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come *Lingua e cultura straniera 2* dei rispettivi piani di studio. Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac *techno*, la lingua francese deve essere considerata come *Lingua e cultura straniera 2* dei rispettivi piani di studio.

Articolo 18

Correzione e valutazione delle prove scritte

1. La commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
2. La commissione dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di quaranta punti.
3. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle singole prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. In considerazione dell'incidenza



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

4. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

5. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

6. Ai sensi dell' art.16, co. 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari, come previsto dal d.m. 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla *"Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado"*.

Articolo 19

Colloquio

1. Il colloquio è disciplinato dall'art.17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche degli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento o ad essi assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

2. Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma 1, secondo periodo, scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i materiali di cui al comma 1, secondo periodo, pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta di cui al quinto periodo. Il presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite. Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della terna. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui. Alla fine di ogni sessione, il presidente assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i materiali di cui al comma 1, secondo periodo.

6. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonerazione dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.

7. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nell'ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

elaborato multimediale, il progetto di lavoro (*project-work*) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.

8. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017.

9. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.

10. Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal progetto EsaBac si rinvia a quanto specificato nel d.m. n. 95 del 2013. Ai sensi dell'art 3, co. 2, del d.m. n. 95 del 2013, il presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto, per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico. Parimenti, per l'EsaBac *techno*, trova applicazione l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 614 del 2016.

Articolo 20

Esame dei candidati con disabilità

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.

4. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

5. Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'Ufficio scolastico regionale di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via email (*segr.servizioisp@istruzione.it*).

6. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dall'art.16, co. 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

7. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

8. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

9. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al piano educativo individualizzato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

Articolo 21

Esame dei candidati con DSA e BES



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della l. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, sulla base del piano didattico personalizzato.
2. La commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dal d.m. n. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dalle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
3. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 6, co. 6, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dell'art. 20, co. 13, del d. lgs. 13 aprile 2017 n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
4. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente art. 18. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

5. Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.

6. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 22

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.

2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere una o più prove dell'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

4. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'Ufficio scolastico regionale competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

5. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dai motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

6. In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

7. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dall'Ufficio scolastico regionale a un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi.

Articolo 23

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione descrive sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarisce le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

3. Nella compilazione dei verbali la commissione utilizzerà, di norma, l'applicativo "Commissione web" che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell'esame.

Articolo 24

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe/commissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima classe/commissione, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d. lgs. 62 del 2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di quaranta punti. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del d. lgs. 62 del 2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno cinquanta punti.

5. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A allegata al d. lgs. 62 del 2017;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

6. I presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, possono trasmettere al competente Ufficio scolastico regionale un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.

7. Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti di Dirigenti tecnici che hanno svolto l'attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull'andamento generale dell'esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente Ufficio scolastico regionale, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.

8. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

9. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'art. 15, co. 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: <<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.>>. Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

10. Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac ed EsaBac *techno*, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.

11. Al termine dell'esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. Per l'esame EsaBac ed EsaBac *techno*, il diploma di Baccalauréat viene consegnato in tempi successivi.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 25

Supplemento Europass al certificato

1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il "Supplemento Europass al certificato".
2. Il "Supplemento Europass al certificato" è un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione europea, riferito a ciascun indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF (*European Qualifications Framework*), le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.
3. Quindi, il "Supplemento Europass al certificato" descrive in modo standard il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali. Esso costituisce un complemento del diploma finale e non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite dal singolo studente.
4. I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali.
5. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati della scuola e del diplomato con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Pertanto, considerata la sua natura di documento standard, le scuole non apporteranno alcuna modifica, ma stamperanno il certificato e lo consegneranno allo studente diplomato, come danota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 1° giugno 2016, prot. n.5952.
6. Il Supplemento Europass al certificato tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del *curriculum* dello studente di cui all'articolo 21, co. 2, del d. lgs. n. 62 del 2017.

Articolo 26

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac *techno*, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac *techno*: punti...." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac *techno*: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 27

Versamento tassa erariale e contributo

1. Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto dell'iscrizione all'esame.
2. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.
3. Il versamento dell'eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il pagamento del predetto contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il contributo è restituito, su istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve comunque essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

Articolo 28

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato devono essere consegnati con apposito verbale al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.

Articolo 29

Termini

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Articolo 30

Esame nella Regione Valle d'Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, a eccezione di quelle incompatibili con la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta".

ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono disciplinate dal decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, concernente *“Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado”*.
3. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché l'articolo 5 del d.m. n. 37 del 2019.

Articolo 31

Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valutano l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici scolastici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
2. L'invio delle prove scritte avviene attraverso il “plico telematico”, contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della terza prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un *“referente di sede”*.

IL MINISTRO
prof. Marco Buscetta

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Marco Buscetta, the Minister of Education, University and Research at the time.